

REGOLAMENTO (CE) N. 915/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l'applicazione di norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽²⁾, è stato il primo atto a fissare tali misure.
- (2) Occorre riesaminare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 622/2003 per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari, tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dell'impatto sui passeggeri.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.
- (4) Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

- (5) I progressi tecnici nelle tecnologie di controllo dovrebbero permettere, a tempo debito, di risolvere questi problemi, ma finché queste soluzioni tecniche non saranno disponibili dovranno essere applicate delle misure temporanee, da riesaminare in conformità del regolamento (CE) n. 1546/2006. Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.
- (6) In conformità del regolamento (CE) n. 2320/2002, le misure di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono considerate riservate e pertanto non sono state pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

L'articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 437/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 16).